


Allegato 2



# REGIONE BASILICATA

## CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2011 - 2012

La Regione Basilicata regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 2/1995 (e s.m.i.).

### Art. 1 Finalità

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la stagione venatoria 2011 - 2012 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

### Art. 2 Stagione venatoria

1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 2011 e termina il 29 gennaio 2012.
2. Nelle sole giornate del 4, 7, 11, 17 settembre 2011, è consentito il prelievo giornaliero per massimo 5 capi delle seguenti specie: tortora, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia, allodola e merlo, esclusivamente da appostamento temporaneo.
3. Nella sola giornata del 17 settembre 2011 è consentito il prelievo della quaglia per massimo 10 capi.
4. Ai cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l'accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 2 ottobre 2011, per le giornate stabilite

limitatamente per il prelievo venatorio delle specie migratorie.

5. Nel periodo fino al 1° ottobre 2011, la caccia è consentita ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata

6. Periodi e specie cacciabili:

- a) dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011: lepore comune, quaglia, tortora, allodola e merlo;
- b) dal 18 settembre 2011 al 30 novembre 2011: fagiano;
- c) dal 18 settembre al 20 gennaio 2012: folaga, combattente, germano reale, canapiglia, codone, alzavola;
- d) dal 18 settembre al 29 gennaio 2012: volpe, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, beccaccino, frullino, pavoncella, marzaiola, moriglione, mestolone, fischione, moretta, gallinella d'acqua, porciglione;
- e) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011: starna, colombaccio;
- f) Dal 1° ottobre 2011 al 22 gennaio 2012: beccaccia, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio;
- g) dal 1° gennaio 2012 al 29 gennaio 2012, esclusivamente da appostamento temporaneo: colombaccio;
- h) non è consentita la posta alla beccaccia, e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

### Art. 3 *Caccia al cinghiale*

La caccia al cinghiale, solo in battuta e braccata, è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011 e viene disciplinata con un Regolamento emanato dal Comitato Direttivo dell'A.T.C. entro il 31 agosto 2011, redatto nel pieno rispetto degli indirizzi generali approvati con D.G.R. n. 656 del 6/5/2008 (notificata in data 19/5/2008 con nota n. 97843/75AG), e concertato con la Provincia competente per territorio, quale Ente delegato alla gestione amministrativa dell'esercizio venatorio.

### Art. 4 *Giornate di caccia*

Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali, e precisamente mercoledì, sabato e domenica. Fra il 1° ottobre ed il 30 ottobre 2011, esclusivamente per l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della L. n. 157/1992, le giornate consentite sono tre a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì. (art. 30 comma 7 della L.R. 2/1995).

### Art. 5 *Orario di caccia*

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per la determinazione di tale orario si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico dell'Aeroporto di Bari (art. 30, comma 8, della L.R. 2/1995 e s.m.i.).

### Art. 6 *Carniere consentito*

Il numero dei capi abbattuti di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile sul tesserino regionale.

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ciascun titolare di licenza, del numero massimo di capi di seguito indicati:

- a) Selvaggina stanziale:
- Fagiano, starna complessivamente due capi per ciascuna giornata di caccia;

- Lepre: un capo per ciascuna giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione;
- Cinghiale: non più di cinque capi a squadra per ciascuna giornata di caccia;

### b) Selvaggina migratoria:

Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere per ciascuna giornata di caccia è di 20 unità, scelti come segue:

- Quaglia e tortora: complessivamente 15 capi;
- Tordo, allodola, merlo e cesena: complessivamente 20 capi;
- Palmipedi: complessivamente 5 capi;
- Colombaccio: 5 capi;
- Beccaccia: 2 capi per ciascuna giornata di caccia e non più di venti capi nella stagione; ;
- Trappolieri: complessivamente 3 capi.

### Art. 7 *Soccorso di fauna selvatica in difficoltà*

Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi Enti, che provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati.

### Art. 8 *Uso e addestramento cani da caccia*

L'uso e l'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o, comunque, colture danneggiabili.

L'addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito dal 1° 8.2011 al 31.8.2011, in tutti i giorni con esclusione del martedì e venerdì.

E' consentito l'utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2011 per braccate alla volpe e per la caccia di selezione al cinghiale ai sensi dell'art. 19, della L.n. 157/1992 e dell'art. 28 della L.R. 2/1995, previo piano di abbattimento regolarmente autorizzato dalla Provincia territorialmente competente.

L'uso dei cani è consentito per tutta la stagione venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata.

**Art. 9****Tesserino venatorio regionale**

Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere l'apposito tesserino regionale, rilasciato dalla Provincia di residenza.

Fa parte integrante del tesserino copia del calendario venatorio regionale.

L'intestatario del tesserino deve:

- prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, annotare sullo stesso, in modo indelebile nell'apposito spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o in altra Regione;
- annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.
- al termine dell'attività giornaliera di caccia e comunque sul posto di caccia, annotare in modo indelebile negli spazi all'uopo destinati, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti.

Per il rinnovo del tesserino è obbligatoria la riconsegna, entro la fine del mese di febbraio, alla Provincia di competenza di quello relativo all'annata venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità.

Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

**Art. 10****Tassa regionale**

I titolari di licenza di caccia, che effettuano l'esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di versamento della tassa di concessione prevista dall'art. 36 della L. R. n. 2/1995.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata - Servizio Tesoreria - 85100 Potenza, indicando la causale.

**Art. 11****Controllo delle specie**

Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le Province possono autorizzare, con le modalità previste dall'art. 19 della L. n. 157/1992 e dall'art. 28 della L. R. n. 2/1995, piani

di controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento, e possono ridurre i periodi di caccia a determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 comma 7 della predetta L. n. 157/1992, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali.

**Art. 12****Specie temporaneamente protette**

A causa della ridotta consistenza faunistica, la caccia è vietata per l'intera stagione venatoria alle seguenti specie: capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*), coturnice (*Alectoris graeca*).

**Art. 13****Attività venatoria nelle zone Z.P.S.**

In tutte le zone ZPS della Regione Basilicata non incluse nei perimetri delle Aree Naturali Protette nazionali e regionali, è fatto divieto di:

- a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre;
- b) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio 2011, ad eccezione nei giorni di mercoledì e domenica della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nonché della caccia agli ungulati;
- c) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune di acqua dolce e salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne dello stesso;
- d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli effettuati con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

- e) svolgere attività di addestramento cani da caccia prima del 4° settembre 2011 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile nonché ampliamento di quelle esistenti;
- g) distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli.

#### **Art. 14** **Divieti generali**

Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale.

E' vietata la caccia nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco (L. n. 353/2000, art. 10, comma 1).

E' sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente elencati nel presente calendario.

E' consentito l'uso dei fucili a ripetizione o semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce.

E' vietato l'uso di carabine con più di due colpi nel caricatore.

#### **Art. 15** **Altri divieti**

E' vietato altresì:

- A. cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve;
- B. cacciare negli specchi e nei corsi d'acqua ghiacciati o su terreni allagati;
- C. l'esercizio venatorio alla beccaccia all'aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro);
- D. la caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
- E. la caccia a rastrello in più di tre persone;
- F. l'utilizzazione a scopo di caccia, negli specchi o corsi d'acqua, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori;
- G. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo;
- H. usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con amplificazione del suono;
- I. l'esercizio venatorio vagante nei terreni in attesa di coltivazione, anche se non tabellati;

J. cacciare in tutti i territori ricadenti in aree naturali protette secondo la disciplina della L.n. 394/1991 e L.R. 28/1994;

K. lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia;

L. lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto;

M. agli A.T.C., immettere fauna selvatica in qualsiasi forma se non preventivamente autorizzati dalla Provincia competente per territorio e dalla stessa comunicato obbligatoriamente alla Regione Basilicata.

#### **Art. 16**

##### *Disciplina della caccia lungo le coste "rotte di migrazione"*

E' vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 della L. n. 157/1992).

#### **Art. 17** **Vigilanza**

Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al disposto dall'art. 45 della L.R. n. 2/1995.

#### **Art. 18** **Sanzioni**

Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/1995 e dal regolamento dello A.T.C. territorialmente competente.

#### **Art. 19** **Norma finale**

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni vigenti di leggi nazionali, regionali e regolamenti regionali.